

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 luglio 2010 composta da:

Bruno PROTA	Presidente relatore
Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Giovanni Zotta	Consigliere
Riccardo PATUMI	Referendario
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) prot. n. 22638 del 23.06.2010, qui pervenuta il 28.06.2010 ed acquisita al prot. n. 4809;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 74 del 12 luglio 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Pres. Bruno Prota

FATTO

Con nota n. 22638 del 23.06.2010 il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) ha trasmesso a questa Sezione del controllo una richiesta di parere in ordine al rimborso da corrispondere al Sindaco ed agli assessori in caso di utilizzo di mezzo proprio in un Ente locale assoggettato al rispetto del patto di stabilità.

In particolare, si chiede di sapere se tale rimborso possa essere differenziato per i soggetti di cui sopra con apposito regolamento

comunale, rispetto a quanto previsto per i consiglieri comunali dall'art. 77 bis, comma 13 della L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008:

...“13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.”...

In tal senso pare esprimersi la nota del Ministero degli Interni di data 08.04.2010 – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – che, rifacendosi al dato letterale della norma, sostiene che l'Ente possa autonomamente determinare le modalità di rimborso delle spese di viaggio per Sindaco ed Assessori.

Chiede, altresì, il Comune, in caso affermativo, se tale regime differenziato possa trovare applicazione al solo Sindaco ed assessori “esterni”, ovvero valga anche per i componenti della giunta comunale che sono anche consiglieri comunali.

DIRITTO

La richiesta di parere, da ritenersi presentata ai sensi dell'art.7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, va considerata ammissibile sia sotto il profilo soggettivo - provenendo dal Sindaco, rappresentante dell'ente – che sotto quello oggettivo in quanto investe il problema del rimborso di spese agli amministratori inquadrabile in quello della riduzione dei costi della politica, rientrando, a sua volta, in quello più generale, del contenimento della spesa pubblica.

Nel merito, va ricordato che sotto il profilo strettamente sostanziale, la materia del rimborso delle spese di viaggio agli amministratori degli enti locali è disciplinato dall'art. 84 del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 (TUEL) nel testo sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008).

Quest'ultima disposizione, al 1° comma, prevedeva per gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente (trasferta o missione) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché il rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con apposito decreto.

Sennonché, l'art. 5, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha eliminato il rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, lasciando in vita il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Nel frattempo, è intervenuto anche il comma 13 dell'art. 77bis D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che ha stabilito che "al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina".

In presenza della indicata vigente disciplina del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali, che si rechino fuori sede, la Sezione ritiene che possano esprimersi i pareri richiesti nei termini sotto indicati.

A) E' da ritenere che il comma 13 dell'art. 77 bis della legge n. 133/2008 sia applicabile direttamente esclusivamente ai consiglieri comunali e provinciali stante la precisa individuazione e qualificazione degli interessati e posto che il legislatore, quando intende riferirsi a tutti gli organi elettivi degli enti locali, di regola, usa il termine generico di amministratori di detti enti.

B) Per quanto riguarda la possibilità di disciplinare con apposito regolamento comunale il rimborso delle spese di viaggio per il Sindaco e gli assessori, va sottolineato che, a seguito della soppressione del rimborso forfettario, l'ambito di azione dell'ente locale appare assai ridotto, dovendosi esso conformare al principio legislativamente fissato del rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

Non è comunque da escludere che, considerata la esigenza di contenere al massimo la spesa pubblica, in sede regolamentare possa stabilirsi che il criterio (un quinto del costo di un litro di benzina) previsto dalla legge per i consiglieri comunali vada esteso al Sindaco e agli assessori comunali.

C) Quanto all'ipotesi che il sindaco e gli assessori siano anche consiglieri comunali, è ipotizzabile la differenziazione di trattamento a seconda che la trasferta avvenga – ove sia possibile distinguere – nell'esercizio (in connessione) dell'una o dell'altra funzione ovvero, quando ciò non sia possibile, riconoscendo il trattamento spettante per la funzione più rilevante.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2010.

Il Presidente relatore

fto. Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 15 luglio 2010

p. IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)

fto. Annamaria Di Donato